

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMARE

Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n.5..... del
.....13/02/2017.....

PREMESSA SULLE FINALITÀ L PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si prefigge di:

- a) tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative attraverso la collaborazione con strutture sanitarie e forze dell'ordine;
- b) far percepire il "vizio del fumo" come una patologia della quale ci si può liberare coscientemente, ribadendo i vantaggi di un ambiente educativo salubre.
- c) fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- d) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128 e s.m.i.);
- e) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica;
- f) rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione.

Art. 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 - Modifiche al Sistema penale.
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- DPCM 23/12/2003;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005
- Circolare 3/Sanità/2005;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- Decreto Legislativo 81/2008;

- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in L. n. 128 dell'8 Novembre 2013.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Ai sensi della su-menzionata normativa, il Dirigente Scolastico sancisce il **divieto di fumare** a chiunque sia presente, operi od acceda, presso i locali utilizzati a qualsiasi titolo dall' istituzione scolastica.

2.2 Ai sensi dell'art.3 della Direttiva 14.12.1995, si individuano pertanto i seguenti locali in cui è vietato fumare:

- a) aule scolastiche, laboratori, palestra, biblioteca;
- b) locali adibiti al servizio amministrativo;
- c) ingressi, corridoi, servizi igienico-sanitari, scale di disimpegno, archivi, magazzini;
- d) locali adibiti al servizio del personale ausiliario;
- e) cortili, giardini e spazi di parcheggio interni all'area perimetrale della scuola.

2.3 In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili.

Art. 3

SOGGETTI DEPUTATI ALLA VIGILANZA E ALL'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI

3.1 Il Dirigente Scolastico è responsabile della organizzazione della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumare, nonché delle incombenze di cui all'art.4, comma 1, lett. a) e b) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 e specificatamente della:

- esposizione degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumare di cui agli art.1 e 2 del presente regolamento;
- individuazione dei soggetti preposti della vigilanza, dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa.

3.2 Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti.

3.3 I predetti responsabili devono essere in numero sufficiente per svolgere le attività suddette nella sede della Scuola.

3.4 I nominativi dei responsabili, incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto, devono essere individuati con apposito decreto di nomina del Dirigente Scolastico e restano in carica per un anno scolastico e possono essere confermati nel successivo anno. Il decreto di nomina sarà pubblicato sul sito web della scuola e comunicato agli interessati mediante consegna del documento in copia originale.

3.5 Gli incaricati devono essere muniti dell'atto di nomina quali "soggetti deputati all'accertamento dell'infrazione e alla comminazione delle sanzioni" che dovrà essere esibito al trasgressore, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.

Art. 4

SANZIONI

4.1 I trasgressori al divieto di fumare nei locali di cui all'art.2, sono soggetti, ai sensi dell'art.7 della legge 11.11.1975 n.584 e successive modificazioni e integrazioni, alla sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00. In applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00. Se la trasgressione è stata commessa in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni , la sanzione ammonta a € 110,00.

4.2 Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.

4.3 La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di un bambino fino a 12 anni.

4.4 Se il trasgressore è un alunno, ne sarà data comunicazione scritta ai genitori e si procederà anche all'applicazione, nei suoi confronti, della sanzione disciplinare di cui all'art. 4 del *Regolamento di Disciplina* approvato con delibera C.I. n 6 del 13/02/2017.

4.5 Ferme restando le sanzioni pecuniarie, è in facoltà del Dirigente Scolastico avviare procedimenti disciplinari del personale docente, del personale A.T.A. che contravvengano al presente regolamento.

Art. 5

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

5.1 Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della infrazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. Richiedono al trasgressore- se non lo conoscono personalmente - un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: *"Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale"*.

5.2 Il verbale viene redatto in triplice copia:

- una copia deve essere consegnata brevi manu al trasgressore;
- le altre due copie devono essere consegnate al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi; una resta conservata agli atti della scuola, una copia viene inviata al Prefetto, quale "autorità competente" di cui alla lettera b, art. 4 del DPCM 14/12/95.

5.3 La compilazione del verbale è integrato con la numerazione progressiva e con il timbro dell'Istituto .

5.4 Nel caso di rifiuto da parte del trasgressore a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, ne deve essere dato atto in calce al processo verbale e deve essere inserita l'annotazione: *"È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale"*. In tal caso il Direttore dei S.G.A. assicura la notifica dello stesso, a mezzo raccomandata A.R., all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento.

5.5 Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: *"Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo"*.

5.6 In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.

5.7 Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 6

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA

6.1 Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di contestazione o di notificazione dell'accertamento dell'infrazione.

6.2 Il pagamento può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo nell'istituto scolastico ITIS "GALILEO GALILEI";
- presso la Tesoreria provinciale di Roma competente per territorio;
- presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento «*Infrazione al divieto di fumo nell'Istituto scolastico ITIS "GALILEO GALILEI"; verbale n..... del*».

6.3 L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per raccomandata A/R, la ricevuta del versamento della sanzione, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente, di cui all'art. 6 del presente regolamento. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

Art. 7

OMESSO PAGAMENTO DELLA SANZIONE

(art. 9 L. n. 584 dell'11/11/1975 e s.m.i.)

7.1 Il Direttore dei S.G.A., qualora non abbia avuto luogo il pagamento di cui ai precedenti artt.4, 5 e 6 nei termini prescritti, ha l'obbligo di presentare rapporto al Prefetto, come disposto dalla legge 24.11.1981 n.689, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni e conformemente agli Allegati B) e C) del presente regolamento.

7.2 Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto scritti difensivi e documenti, e chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. Il Prefetto, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:

- se ritiene fondato l'accertamento, determina - con decisione motivata - la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento;
- se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Art. 8

OMESSA RILEVAZIONE DELL'INFRAZIONE

Ai sensi dell'art. 7 co. 2 della L. n. 584 dell'11/11/1975, come modificato dall'art. 52 co. 20 della L. n. 448/2001, i soggetti incaricati di far rispettare l'osservanza del divieto che non ottemperino ai loro doveri, sono soggetti al pagamento di una somma da € 200,00 ad € 2.000,00.

Art. 9

PRESCRIZIONE

(art. 10 L. n. 584 dell'11/11/1975 e s.m.i.)

Il diritto della P.A. a riscuotere le somme dovute per le infrazioni di cui al presente regolamento si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione.

Art. 10

CARTELLI INFORMATIVI

I cartelli, da affiggersi nei locali della scuola, dovranno contenere i seguenti elementi:

- a) divieto di fumare in tutti i locali della scuola;
- b) riferimenti normativi;
- c) sanzione amministrativa prevista;
- d) soggetti cui spetta accertare e verbalizzare le infrazioni di divieto di fumo.

Art. 11

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

111 Il presente regolamento formalizzato con atto deliberativo del Consiglio d'Istituto n. 7 del 13/02/2017, sarà affisso all'Albo degli Alunni dell'istituto e nella sala docenti, copia sarà data al Direttore dei S.G.A. per la dovuta diffusione tra il personale A.T.A, e pubblicato sul sito web della scuola.

112 I docenti di Cittadinanza e Costituzione e di Diritto sono tenuti a dare lettura del presente regolamento nelle classi di competenza, all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 12

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO:

- *Allegato A:* Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare;
- *Allegato B:* Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;
- *Allegato C:* Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;
- *Allegato D:* Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge n. 689/1981;
- *Allegato E:* Nomina Agenti accertatori di infrazione del divieto di fumo.